



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale *“l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa”*;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che *“il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”*

VISTA la nota prot. n. PU2559 del 21 ottobre 2020 (acquisita al prot. MiSE n. 25617 del 5 novembre 2020) con cui la società EDISON S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione del progetto di integrazione di un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio di taglia pari a 21 MW/MWh nella centrale termoelettrica di Bussi sul Tirino (PE), consistente nell'installazione in area adiacente ai confini della centrale esistente, e nel collegamento al condotto sbarre MT di macchina della centrale tramite vie cavi su passerella e trasformatore di isolamento, delle seguenti apparecchiature da collocare all'interno di n. 22 container ISO HC 20';

CONSIDERATO per il progetto è stata effettuata la Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il quale con nota n. 53522 del 10.07.2020 ha comunicato di aver valutato che il progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA) in quanto non sussistono potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio degli interventi;



CONSIDERATO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 21 ottobre 2020 (prot. MiSE n. 25617), il sistema di accumulo elettrochimico da installare occuperà un'area di circa 800 metri quadrati, sarà ubicato nel fondo valle del fiume Tirino in una zona industriale, ad una distanza di circa 1,5 km in direzione nord-ovest da Bussi sul Tirino e di circa 3,5 km in direzione sud-ovest da Popoli, e prevede l'installazione di n. 22 container ISO HC 20' (dimensioni metriche corrispondenti: 6058x2438x2891 mm), e n. 1 trasformatore d'isolamento (che sarà installato in corrispondenza del trasformatore di unità del generatore a vapore).

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, per l'allacciamento alla RTN del sistema di accumulo elettrochimico in progetto, come da comunicazione Terna n.P202110062101 del 3 agosto 2021, si prevede il mantenimento dell'attuale schema di connessione senza quindi la realizzazione di opere connesse aggiuntive.

VISTA la nota prot. n. 26394 del 12 novembre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione del progetto di integrazione di un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio di taglia pari a 21 MW/MWh nella centrale termoelettrica di Bussi sul Tirino (PE);
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota MIBACT|MIBCT_DG-ABAP_SERV V|25/11/2020|0034432-P con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha comunicato la Soprintendenza competente al rilascio del parere;
- nota MIBACT|MIBCT_DG-ABAP_SERV V|01/12/2020|0035029-P con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, ad integrazione e rettifica della citata nota prot. n. 34432 del 25.11.2020, ha comunicato la Soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota prot. n. 141357 del 23.11.2020 con cui la Div. XIII-Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali del MiSE ha comunicato parere favorevole;
- nota prot. n. 26976 del 17.11.2020 con cui il Comando dei Vigili del fuoco di Pescara ha richiesto al proponente, ai fini dell'espressione del parere, l'integrazione di documentazione tecnica;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 28310 del 27.11.2020 con cui la Div. III –Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale della Direzione Generale per il risanamento ambientale del MATTM, ha comunicato il proprio parere favorevole nel rispetto di indicazioni;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 3566 del 5 febbraio 2021 con cui il gestore di rete Terna S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto richiesta di connessione alla rete elettrica nazionale per il progetto in esame;



- nota acquisita al prot. MiSE n.8882 del 23 marzo 2021 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota n. 1134 del 7 aprile 2021 (prot. MiSE 10604 di pari data) con cui il Proponente ha comunicato di aver risposto in data 26 marzo 2021 alla richiesta di integrazioni del Comando provinciale dei VVFF del 17 novembre e contestualmente ha chiesto di tenere conto delle tempistiche necessarie al Comando dei VVFF per esprimere il proprio parere;
- nota n. 1556 del 19 maggio 2021 (prot. MiSE n.15726 del 19 maggio 2021) con cui il Proponente ha inoltrato a questa amministrazione la nota n. 5656 del 5 maggio 2021, con cui il Comando provinciale dei VVFF di Pescara ha espresso il NOF, nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che con nota n. 2873 del 8 settembre 2021 il Proponente ha trasmesso a questo ufficio la nota n. P20210062101 del 3 agosto 2021 con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso la STMG (soluzione tecnica minima generale), precisando che non sono previste opere di rete, così come specificato nel progetto allegato all'istanza;

VISTA la nota prot. n 27448 del 13 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha proposto alla Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Abruzzo, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la nota del 14.01.2022 (acquisita al prot. MiSE n. 1294 di pari data) con cui il Proponente ha comunicato la necessità di apportare una modifica di taglia al progetto del sistema di accumulo elettrochimico presentato con nota prot. n. PU0002559 del 21.10.2020 sostituendo il sistema di accumulo elettrochimico da 21 MW/21 MWh presentato nel progetto originario con un sistema di accumulo da 10MW/40 MWh;

CONSIDERATO che tale modifica non comporta né variazioni di layout, né alcuna variazione di sagoma e geometria delle strutture rispetto a quanto precedentemente presentato, che il sistema di accumulo è della stessa tipologia di quello originario, e, che, inoltre, l'unica variazione riguarda esclusivamente la disposizione interna dei container che, secondo il nuovo sistema di accumulo sarà composto da 16 container RSU e 4 container RIU, a fronte dei 10 container RSU e 10 container RIU previsti dal progetto originario;

CONSIDERATO che la modifica suddetta non ha necessitato di un nuovo collegamento alla RTN, confermando dunque la STMG già ricevuta;



VISTA la nota prot. n. 2046 del 21.01.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la riapertura del procedimento autorizzativo per i soli aspetti legati alla variante progettuale suddetta;

CONSIDERATO che nel corso del supplemento istruttorio, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota n. 12398 del 2 febbraio 2022 (prot. MiSE n. 3395) con cui la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche di questo Ministero ha formalizzato che la modifica progettuale non rileva ai fini delle valutazioni già espresse ai sensi dell'art. 242-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- nota n. 6976-P del 23 febbraio 2022 (prot. MiSE n.5738) con cui Il Ministero della Cultura – DG archeologia e paesaggio (servizio V) ha specificato che la competenza ad esprimere il parere sul progetto in parola è in capo alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- nota n. 11916 del 8 marzo 2022 (prot. MiSE n. 7280) con cui l'Aeronautica Militare – Comando scuole della AM /3° Regione Aerea ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- nota n. 113606/RU dell'11 marzo 2022 (prot. MiSE n.7720) con cui L'Agenzia delle Dogane e Monopoli –Direzione Accise, energie e alcoli, ha formalizzato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che la nuova Soprintendenza delle province di Chieti e Pescara, la quale ha assunto la competenza territoriale in materia, non ha ritenuto di modificare la valutazione positiva con prescrizioni già trasmessa con nota prot. MiSE n. 8882 del 23 marzo 2021 dalla Soprintendenza per la città dell'Aquila e i Comuni del cratere, precedentemente competente;

VISTA la nota prot. n. 9010 del 23 marzo 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del supplemento istruttorio ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria supplementare;
- ha formalizza nuovamente la richiesta di intesa alla Regione Abruzzo,
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Abruzzo, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Abruzzo n. 243 del 13 maggio 2022, acquisita al protocollo interno n. 15371 del 18 maggio 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota ASEE-PU-2308 del 20 giugno 2022 (prot. ingresso MiSE n. 19327) con cui la società proponente Società EDISON S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola anti-pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere,



nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 24.3.2022, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società EDISON S.p.A avente sede in Milano (MI), 20121, Via Buonaparte, n. 31 codice fiscale 06722600019, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione del progetto di integrazione di un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio di taglia pari a 10MW/40 MWh nella centrale termoelettrica di Bussi sul Tirino (PE) nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.



Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto presentato dalla EDISON S.p.A con istanza del 21 ottobre 2020, aggiornato con nota di modifica del 14.01.2022 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la EDISON S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la EDISON S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Abruzzo, al Comune di Bussi sul Tirino nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La EDISON S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Abruzzo nonché al Comune di Bussi sul Tirino, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La EDISON S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 13 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, EDISON S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la



sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La EDISON S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La EDISON S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo di cui all'art. 2, comma 1, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la EDISON S.p.A. è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Abruzzo e al Comune di Bussi sul Tirino un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La EDISON S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare** (parere della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale) confermato dal parere del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, competente in seguito alla modifica del progetto:
 - a) adottare idonee misure di prevenzione atte ad impedire la diffusione della contaminazione e a garantire l'assenza di rischi sanitari per i fruitori dell'area, inclusi gli operatori di cantiere;



- b) nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare il livello di inquinamento delle matrici ambientali interessate ed in particolar modo delle acque sotterranee;

b) Prescrizione del Comando provinciale dei VVFF di Pescara:

- a) venga effettuata una verifica in merito alle distanze di sicurezza esterne e alla distanza di protezione per tutte le macchine elettriche, così come effettuata per il trasformatore di isolamento all'aperto, con 19.500 l di olio elettrico isolante.

c) Prescrizione della Soprintendenza per la città dell'Aquila e i Comuni del cratere non modificate dalla Soprintendenza delle province di Chieti e Pescara, competente territorialmente in materia sulla base alle modifiche intervenute al progetto:

- a) provvedere alla piantumazione di un'adeguata barriera vegetale (arbusti e/o siepi delle medesime specie presenti in loco sull'adiacente sponda del fiume Tirino) in corrispondenza della nuova recinzione in pannelli pieni di cemento armato, al fine di mascherare e mitigare l'inserimento delle nuove strutture tecnologiche e della medesima recinzione.

d) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano definiti e misurabili i quantitativi di Energia Elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente Centrale Termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- c) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**